



02630/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

composta dagli ill.mi sigg. magistrati

R.G. n. 22876/06 +
27823/06 +
27912/06 +
28830/06
Cron. 2630
912

- Dott. Enrico **PAPA** Primo Presidente ff Rep.
- Dott. Maria Gabriella **LUCCIOLI** Pres. di Sezione
- Dott. Guido **VIDIRI** Consigliere
- Dott. Michele **D' ALONZO** Cons. Relatore
- Dott. Giovanni **SETTIMI** Consigliere
- Dott. Francesco Maria **FIORINI** Consigliere
- Dott. Antonio **SEGRETO** Consigliere
- Dott. Luigi **MACIOCE** Consigliere
- Dott. Ettore **BUCCIANTE** Consigliere

Ud. 21 ottobre 2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. sul ricorso (iscritto al n. 22876/06 di RG) proposto

X DALLA

Regione Abruzzo, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio dell' avv. Nino Paolantonio insieme con gli avv. ti Sandro PASQUALI (dell' Avvocatura Regionale) e Giulio CERCEO che la rappresentano e difendono in forza della «*procura speciale*» rilasciata a margine del ricorso

OGGETTO
TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE
ACQUE PUBBLICHE
Risarcimento danni da illecita captazione di acque pubbliche.

915



RICORRENTE

CONTRO

(1) il **Ministero delle Infrastrutture** («già **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, nonché **Ministero dei Lavori Pubblici** in relazione alle competenze attribuite a seguito della soppressione dell' Agenzia per la Promozione e Sviluppo per il Mezzogiorno, già **Cassa per il Mezzogiorno**»), in persona del Ministro *pro tempore*;

(2) il **Ministero dell' Economia e delle Finanze** (già **Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica**), in persona del Ministro *pro tempore*, e

(3) la **Cassa Depositi e Prestiti**, in persona del Direttore *pro tempore*,

tutti

rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato;

(4) la **s.p.a. ACEA**, con sede in Roma (Piazzale Ostiense n. 2), in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via M. Mercati n. 51 presso l' avv. Antonio BRIGUGLIO dal quale è rappresentata e difesa, insieme («*facoltà anche disgiunte*») con l' avv. Vincenzo PUCA, in forza della «*procura speciale*» rilasciata a margine del controricorso

CONTRORICORRENTI



NONCHÉ

2. sul ricorso (iscritto al n. 27823/06 di RG) proposto

DALLA

s.p.a. ACEA, come innanzi rappresentata e difesa,

RICORRENTE INCIDENTALE

CONTRO

(1) il **Ministero delle Infrastrutture**, in persona del Ministro *pro tempore*;

(2) il **Ministero dell' Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, e

(3) la **Cassa Depositi e Prestiti**, in persona del Direttore *pro tempore*,

tutti

ut supra rappresentati e difesi

CONTRORICORRENTI

(4) la **Regione Abruzzo**, come sopra rappresentata e difesa,

INTIMATA

NONCHÉ

3. sul ricorso (iscritto al n. 27912/06 di RG) proposto

DA

(1) il **Ministero delle Infrastrutture**, in persona del Ministro *pro tempore*;

(2) il **Ministero dell' Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, e



(3) la **Cassa Depositi e Prestiti**, in persona del
Direttore *pro tempore*,

tutti

ut supra rappresentati e difesi,

RICORRENTI INCIDENTALI

CONTRO

(1) la **s.p.a. ACEA**, come innanzi rappresentata e
difesa,

CONTRORICORRENTE

(2) la **Regione Abruzzo**, rappresentata e difesa come
detto,

INTIMATA

NONCHÉ

4. sul ricorso (iscritto al n. **28830/06** di RG) proposto

DA

(1) il **Ministero delle Infrastrutture**, in persona
del Ministro *pro tempore*;

(2) il **Ministero dell' Economia e delle Finanze**, in
persona del Ministro *pro tempore*, e

(3) la **Cassa Depositi e Prestiti**, in persona del
Direttore *pro tempore*,

tutti

ut supra rappresentati e difesi

RICORRENTI INCIDENTALI

CONTRO



(1) la **s.p.a. ACEA** e la **Regione Abruzzo**
entrambe rappresentate e difesa come detto,

INTIMATE

tutti i ricorsi

AVVERSO LE SENTENZE

(a) n. **151/2002** depositata il 5 dicembre 2002 e

(b) n. **51/2006** depositata il giorno 8 maggio 2006

pronunciate

dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza
del **21 ottobre 2008** dal Cons. dr. *Michele D' ALONZO*;

sentite le difese delle parti, perorate: dall' avv.
Giulio CERCEO, per la Regione; dagli avv. *Antonio BRIGU-*
GLIO e *Vincenzo PUCA*, per la s.p.a. ACEA; dal dr. *RUSSO*,
dell' Avvocatura Generale dello Stato, per i Ministeri e
per la Cassa;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. *Vincenzo NARDI*, il quale ha concluso per il
rigetto del ricorso principale della Regione, del ricor-
so incidentale della spa ACEA e del primo ricorso inci-
dentale dei Ministeri nonché per la declaratoria di *i-*
nammissibilità del secondo ricorso incidentale dei Mini-
steri.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato alla **s.p.a. ACEA**, al **Ministero delle Infrastrutture**, al **Ministero dell' Economia e delle Finanze** nonché alla **Cassa Depositi e Prestiti**, la **Regione Abruzzo** chiedeva di **cassare** (la prima per uno solo motivo, l' altra per tre) le sentenze (a) n. **151/2002** (depositata il 5 dicembre 2002) e (b) n. **51/2006** (depositata il giorno 8 maggio 2006), entrambe pronunciate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - in seguito a cassazione (decisione n. 493 depositata il 22 luglio 1999) di precedenti sentenze dello stesso Tribunale, con rinvio, da parte delle sezioni unite di questa Corte -, la prima delle quali, in accoglimento («nel senso precisato in motivazione») dell' appello della spa ACEA, aveva dichiarato il diritto di questa «ad essere risarcita dal Ministero ... quanto ai danni prodotti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla Regione Abruzzo, distinti i periodi di possesso dell' acquedotto ..., a decorrere dal momento di inizio della derivazione illegittima e per tutta la durata della stessa» e la seconda aveva, poi, condannato (1) «il Ministero ... a pagare in favore di ACEA spa la somma di €. 8.996.645,85 oltre agli interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 3 ottobre 2005, data di deposito della CTU, al giorno del pagamento» e (2) «la Regione Abruzzo a pagare in favore



di ACEA spa la somma di €. 8.558.399,42 oltre agli interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 3 ottobre 2005, data di deposito della CTU, al giorno del pagamento».

2. Nel controricorso notificato alla Regione, ai Ministeri ed alla Cassa detti la spa ACEA, con refusione delle spese «del presente grado», instava per il rigetto dell'impugnazione della Regione e, in base a tre motivi, spiegava ricorso incidentale avverso la «sentenza definitiva» n. 51 del 2006.

3. I Ministeri e la Cassa controdeducevano «al ricorso ... notificato dalla Regione» con controricorso notificato a tutte le parti, chiedendo a loro volta, «con vittoria di spese», in via di ricorso incidentale, la cassazione della medesima sentenza definitiva per tre motivi.

4. Con successivo ricorso notificato a tutte le altre parti i medesimi Ministeri e la Cassa instavano per il rigetto del ricorso incidentale della spa ACEA e spiegavano ricorso incidentale (fondato su un solo motivo) avverso la sentenza non definitiva n. 151/2002.

5. Con controricorso notificato anche alla Regione la spa ACEA replicava sia al ricorso incidentale (sub 3) che a quello «successivo» (sub 4) dei Ministeri e della Cassa chiedendo («con vittoria di spese») la reiezione



(«per inammissibilità o infondatezza dei motivi») del primo e la declaratoria di inammissibilità (e «comunque» la rielezione) del secondo.

6. La spa ACEA e la Regione depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. Riunione dei ricorsi.

In via preliminare, ai sensi dell' art. 335 c.p.c., va disposta la **riunione** dei ricorsi incidentali sia della spa ACEA che dei Ministeri e della Cassa per il Mezzogiorno all' **anteriore** della Regione Abruzzo in quanto tutte le impugnazioni hanno ad oggetto le stesse decisioni.

§ 2. Le sentenze impugnate.

A. Con la sentenza non definitiva n. 151/02, depositata il 5 dicembre 2002 - in ordine alla quale tutte le parti hanno proposto, a suo tempo, rituale riserva di gravame - il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha, come riportato, dichiarato il diritto della spa ACEA *«ad essere risarcita dal Ministero ... quanto ai danni prodotti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla Regione Abruzzo, distinti i periodi di possesso dell' acquedotto ..., a decorrere dal momento di inizio della derivazione illegittima e per tutta la durata della stessa».*



A fondamento di tale statuizione il giudice a quo ha osservato:

(1) la Corte di Cassazione "ha stabilito si debba considerare la decorrenza di due sussistenti prescrizioni"; "alla stregua di tale principio", quindi, "si deve ritenere che la data, certa e pacifica, della consegna dell' impianto della Cassa alla Regione, il 24 giugno del 1984, segna il cessare di un primo illecito e l' inizio di un secondo"; "dalla predetta data inizia a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla Cassa per il Mezzogiorno"; "dalla cessazione della permanenza dell' illecito a tale ente risalente inizia il periodo prescrizionale che riguarda il danno prodotto alla regione": "consegue, siccome la notifica della citazione avvenne nel 1983 [recte: 1985], in permanenza del primo illecito, alcuna prescrizione si è compiuta a favore di alcuna delle odierne resistenti" (id est, la Regione e le altre amministrazioni pubbliche);

(2) in ordine, poi, ai "danni futuri": "non vi è nessuna ragione perché in mancanza di accertamenti analoghi a quelli effettuati quanto agli anni precedenti non si riconosca il diritto in contesa" anche perché non è stato "allegato alcun elemento che possa far ritenere per i predetti anni e per quelli ancora successivi un



mutamento della situazione di fatto tale da incidere sul pregiudizio quale conseguenza della derivazione, analogamente agli anni precedenti".

B. Con la sentenza definitiva n. **51/06**, depositata il giorno 8 maggio 2006, indi, lo stesso Tribunale Superiore ha condannato

(1) «il Ministero ... a pagare in favore di ACEA spa la somma di €. 8.996.645,85 oltre agli interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 3 ottobre 2005, data di deposito della CTU, al giorno del pagamento» e

(2) «la Regione Abruzzo a pagare in favore di ACEA spa la somma di €. 8.558.399,42 oltre agli interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 3 ottobre 2005, data di deposito della CTU, al giorno del pagamento».

In tale decisione il giudice di appello osserva:

(1) "a seguito della sentenza non definitiva ... con cui è stato dichiarato il diritto di ACEA al risarcimento richiesto a decorrere dall' inizio dell' illecito, ma tuttavia da ciascuna delle convenute quanto al periodo di competenza, restava da accertare il pregiudizio sofferto dalla attrice";

(2) "il CTU ha calcolato a carico della Regione anche il pregiudizio ... nel periodo 1 gennaio 1992-31 dicembre 2005, e poi ancora il periodo 1 gennaio 2006-31 dicembre 2013, benché a decorrere dalla prima delle date



indicate la gestione delle opere acquedottistiche ... sia passata dalla Regione alla Spa SASI": "in base allo stesso principio adottato dalle sezioni unite ..., non è configurabile ... una successione nel rapporto nascente da un illecito extracontrattuale e, dunque, non è possibile porre a carico della Regione a tal titolo le conseguenze di fatti posti in essere da un soggetto diverso";

(3) "considerato che il Ministero ... è responsabile dal primo gennaio 1974 e fino alla data del 24 maggio 1984 ... mentre da tale data è responsabile la Regione, e fino al 31 dicembre 1991, ovvero con esclusione di ciò che riguarda l'attività della SASI"; "considerato ... i volumi di acqua derivata ... come ... le quantità di energia che dall'acqua non utilizzata avrebbero corrisposto ...";

(4) "dubbio per il CTU ... quello relativo alla valutabilità del volume relativo ad una concessione precaria di acqua potabile ... di cui l'ACEA sarebbe stata titolare": "tale concessione, infatti, se fosse stata utilizzata, avrebbe ... diminuito la quantità di acqua sottratta all'uso industriale"; "dell'uso effettivo a fini potabili di detta concessione da parte di ACEA, non vi è traccia in causa, oltre la ipotesi fatta dal tecnico"; "la relativa prova da parte dei resistenti, cui spettava, non è stata data": "dunque il risarcimento do-



vuto ... non può essere liquidato considerando la predetta concessione";

(5) "tali somme sono state attualizzate in considerazione della svalutazione monetaria ed aumentate degli interessi legali a decorrere dall' inizio del relativo periodo di competenza"; "esse vanno, quindi, ancora aumentate degli interessi legali e della rivalutazione dalla data di deposito della consulenza fino alla data dell' effettivo pagamento".

§ 3. Ricorso della Regione Abruzzo.

La Regione chiede la cassazione di entrambe le decisioni.

A. Con il primo motivo di ricorso l' ente territoriale - assumendo aver "la sentenza di primo grado ... calcolato il danno corrispondente all' energia non prodotta ... nell' arco temporale dal 1978 al 1987, non procedendo alla liquidazione di quello relativo al 1988 per assenza di precisi elementi tecnici e respingendo, comunque, la domanda di risarcimento per gli anni successivi per assenza ... del duplice requisito "dell' immancabile verifica e della costante derivazione eziologica da fatto illecito"", con la precisazione (a) che "nella fattispecie ... fosse incontroverso che [essa] Regione ... avesse fondata aspettativa di conseguire la concessione per l' utilizzazione ai fini potabili del fiume Verde derivata dall'



acquedotto in questione" e (richiamata "in particolare la copiosa documentazione relativa alla pratica amministrativa allora in corso e la previsione programmatica del Piano Generale degli Acquedotti") (b) che "la mancata registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti fosse temporanea e subordinata al completamento dell' istruttoria documentale da parte [di essa] Regione"; citato il principio giurisprudenziale (TSAP, 3 maggio 1988 n. 34) secondo cui "il calcolo del danno futuro, subito dal concessionario per illegittima derivazione, va compiuto con riferimento alla data in cui ha avuto origine la sottensione di fatto e non già a quella in cui è intervenuta la sentenza accertatrice della responsabilità per danni del sottendente abusivo" -, delimitato "il cd "danno futuro" ascrivibile alla [sua] condotta" agli "anni compresi tra il 1988 ed il 1991", impugna il punto della sentenza non definitiva relativo al riconoscimento del diritto dell' ACEA "al risarcimento del danno per gli anni 1988 e 1989, nonché per quelli futuri" e denuncia "violazione ... degli artt. **2043, 1223 c.c.**" ("violazione ... di ogni norma e principio in materia di risarcibilità del danno futuro") assumendo che non si può "configurare l' ammissibilità della liquidazione del danno futuro sul mero presupposto della "probabilità" che esso si verifichi, pur ove siffatta pro-



babilità sia elevata" atteso che "le dedotte circostanze di fatto e di diritto ... concretanti la fondata e ragionevole aspettativa [di essa Regione] ... di conseguire la concessione per l' uso a fini potabili del fiume Verde, supportata dalla ponderosa documentazione amministrativa ... in atti, così come la previsione programmatica del Piano Generale degli Acquedotti" rendevano "oltremodo incerta la futura condotta illecita [di essa] Regione".

A conclusione della doglianza, quindi, l' ente formula il seguente

QUESITO DI DIRITTO

"in considerazione della rilevata incertezza dell' illiceità della futura derivazione da parte [di essa] Regione ... deve ritenersi presumibile o meno, secondo ragione, un danno futuro risarcibile a carico dello stesso ente?"

B. La stessa Regione, di poi, censura la decisione definitiva in base a tre motivi.

B.1. Con la prima doglianza - che investe la "valutabilità del volume relativo ad una concessione precaria di acqua potabile" quanto all' onere della prova circa l' "uso effettivo ... di detta concessione" (che avrebbe "diminuito la quantità d' acqua sottratta all' uso industriale") - la ricorrente denuncia (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) "violazione ... dell' art. 2697 cod. civ." e di



"ogni norma e principio in materia di prova" nonché "omessa motivazione" o motivazione non idonea a "consentire il controllo delle ragioni suffraganti la decisione" sostenendo che nessun onere probatorio gravava su essa Regione e sui Ministeri "risultando dalla mera disamina degli atti e documenti allegati in giudizio la desumibilità di elementi certi sulla effettiva utilizzazione della riserva in via precaria di 500 litri al secondo per usi potabili in capo all' ACEA".

La ricorrente, quindi, conclude il motivo con il seguente

QUESITO DI DIRITTO

"in virtù delle produzioni documentali in atti

ed in applicazione dei generali principi in materia di prova del danno,

deve ritenersi sussistere un onere probatorio sul Ministero e sulla Regione ...

in ordine alla effettiva utilizzazione

della riserva in via precaria ... per usi potabili da parte dell' ACEA

oppure deve ritenersi il suddetto onere gravante sulle parti ricorrenti ?"

B.2. Nel secondo motivo la Regione denuncia (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) "nullità della sentenza per difetto di conformazione ... al modello di cui all' art. 134, n. 4, c.p.c.", per "totale omissione di motivazione", adducendo che "la sentenza ... omette completamente di esaminare e controdedurre a valutazioni e rilievi, ... rilevanti ai fini del decidere, formulati nella ... re-



lazione di CTP [di essa] Regione ... del 21 novembre 2005", in particolare quelli relativi alla determinazione dei "coefficienti di perdita d' acqua" da applicare ai "volumi di acqua contabilizzati dal 1992 al 2002 dal Consorzio Acquedottistico ai Comuni" e (per gli anni 2003-2005) alle "portate misurate al partitore di Casoli (a circa 7 km dalla sorgente)" che il CTU indica in misura dell' 11% e che il C.T.P. (considerate soltanto le "condotte principali di adduzione dalla sorgente ai serbatoi comunali" e non anche le "reti di distribuzione urbana che possono perdere fino al 50% dell' acqua") ha stimato in misura pari solo al 3%.

A conclusione, l' ente formula questo

QUESITO DI DIRITTO

"può ritenersi correttamente e compiutamente motivata una sentenza

che non tenga affatto conto delle osservazioni

del C.T.P. alle risultanze cui è pervenuto il CTU,

recependo ... acriticamente queste ultime

senza neppure dare riscontro delle argomentazioni

che abbiano indotto il giudicante a superare i suddetti rilievi di parte ?"

B.3. Nel terzo (ed ultimo) motivo la ricorrente denunzia (ancora ex art. 360 n. 4 c.p.c:) "nullità della sentenza per difetto di conformazione ... al modello di cui all' art. 134, n. 4, c.p.c." esponendo che la somma al cui pagamento la sentenza ha condannato essa Regione



è stata erroneamente calcolata dal CTU facendo decorrere il periodo di gestione dell' acquedotto da parte sua dal "24 maggio 1983" invece che dal "24 maggio 1984", come peraltro stabilito nella sentenza *non definitiva*: la doglianza viene, quindi, sintetizzata nel seguente

QUESITO DI DIRITTO

"in virtù di quanto statuito nella sentenza non definitiva n. 151/02,

deve ritenersi corretta o meno la individuazione

del periodo di gestione dell' acquedotto da parte della Regione ...

(24/05/1983-31/12/1991)

operata nella perizia d' ufficio datata 3 ottobre 2005 ? " .

C. Le riprodotte doglianze della Regione debbono essere **respinte** perché infondate.

C.1. La censura avverso la sentenza non definitiva (alla quale, *ratione temporis*, non si applica il disposto dell' art. 366 bis c.p.c., con conseguente superfluità del formulato "quesito di diritto") è **priva** di fondamento perché il giudice *a quo*, espressamente limitando (come, peraltro, riconosce la stessa Regione) la sua pronuncia risarcitoria definitiva a carico dell' ente territoriale al periodo compreso "tra il 24 maggio 1984 ... ed il 31 dicembre 1991", non ha affatto condannato la ricorrente al pagamento di un "danno futuro" ma si è limitato a quantificare - sulla scorta della (nuova) consulenza tecnica d' ufficio espletata («secondo le determinazioni espresse dal colle-



gio», si legge nella sentenza definitiva) **dopo** la pronuncia della decisione non definitiva qui impugnata (depositata il 5 dicembre 2002), quindi con incarico conferito dopo il 31 dicembre 1991 - i soli danni cagionati sino a quest' ultimo giorno: all' epoca della stessa pronuncia della decisione non definitiva (qui impugnata), quindi, non essendo stata neppure adombrata una qualche contestazione del punto nel quale il giudice della sentenza non definitiva afferma che *"in alcuna fase del giudizio ... è stato allegato alcun elemento che possa far ritenere per i predetti anni e per quelli ancora successivi un mutamento della situazione di fatto tale da incidere sul pregiudizio quale conseguenza della derivazione"*, il danno poi concretamente liquidato si era già effettivamente verificato per intero e, di conseguenza, essendo venuto meno qualsiasi incertezza sulla probabilità di una sua verifica, non era necessario che il giudice accertasse, come sostenuto dall' ente ricorrente, la sussistenza del «duplice requisito *"dell' immancabile verifica e della costante derivazione eziologica da fatto illecito"*».

Peraltro, l' affermazione della sentenza non definitiva contestata (per la quale, testualmente: *"è fondato il ... motivo dell' appello con il quale ACEA lamenta il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per gli anni 1983/1989 e per quelli futuri. Infatti, essendo stata accertata dal TRAP ... che la derivazione di cui trattasi non era illegittima, non vi è ragione perché in mancanza di accertamenti analoghi a quelli ef-*



fettuati quanto agli anni precedenti non si riconosca il diritto in contesa. In alcuna fase del giudizio, infatti, è stato allegato alcun elemento che possa far ritenere per i predetti anni e per quelli ancora successivi un mutamento della situazione di fatto tale da incidere sul pregiudizio quale conseguenza della derivazione, analogamente agli anni precedenti"; "la carenza istruttoria menzionata dal TRAP non impedisce che questo Tribunale ... pronunci sentenza non definitiva sul punto, lasciando al giudizio definitivo la quantificazione conseguente"), come emerge univocamente dalla sua lettura, non investe alcun principio che riguardi, in qualche modo, il diritto della spa ACEA al risarcimento del vero e proprio "danno futuro", cioè del prevedibile danno arrecato successivamente alla data della delibera della decisione, atteso che detta affermazione, richiamando il preciso dato fattuale (evidenziato innanzi) della mancata allegazione ("in alcuna fase del giudizio") di "alcun elemento che possa far ritenere per i predetti anni e per quelli ancora successivi un mutamento della situazione di fatto tale da incidere sul pregiudizio quale conseguenza della derivazione, analogamente agli anni precedenti", ha inteso far riferimento sempre e solo agli anni già trascorsi al detto momento della decisione, quindi unicamente a danni pregressi e non già anche a quelli futuri.

Sul punto, peraltro ed infine, va rilevato che l'ente ricorrente non pone alcuna censura di violazione dell' art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), per eventuale extrapeti-



zione, e, quindi, di necessità logica, conviene sul fatto che la domanda iniziale della spa ACEA comprendeva (come, comunque, si legge a pag. 3 dello stesso ricorso della Regione) non solo il risarcimento dei danni (*"per l'abusiva derivazione"*) già prodotti al momento (5 marzo 1985) della proposizione di quella domanda ma anche quella dei danni che sarebbero stati prodotti nel corso del giudizio (*"ulteriore danno subendo fino alla data del pagamento"*), oltre che dei danni propriamente *"futuri subendi ... sino al 2013, data di cessazione della concessione"*.

C.2. Il primo motivo di censura della sentenza definitiva - tenuto conto del tenore del formulato (indispensabile, *ratione temporis*) «quesito di diritto» (*"in virtù delle produzioni documentali in atti ed in applicazione dei generali principi in materia di prova del danno, deve ritenersi sussistere un onere probatorio sul Ministero e sulla Regione ... in ordine alla effettiva utilizzazione della riserva in via precaria ... per usi potabili da parte dell' ACEA oppure deve ritenersi il suddetto onere gravante sulle parti ricorrenti ?"*) - si rivela **inammissibile** ex art. 366 bis c.p.c.

I *"quesiti di diritto"* imposti da quest' ultima norma (introdotta dall' art. 6, primo comma, D. Lg.vo 2 febbraio 2006 n. 40 in una *"prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità"*), invero, come *"in più occasioni chiarito"* da *"queste Sezioni Unite"* (Cass. un., 14 febbraio 2008 n. 3519, da cui gli excerpta) *"rispondono alla esigenza di soddisfare l' interesse del ricor-*



rente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie"; "il quesito di diritto", infatti, "costituisce ... il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l' enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l' investitura stessa del giudice di legittimità (così, ex plurimis, Cass. S.U. 2007 n. 22640; Cass. 2007 n. 14682; Cass. S.U. 2007 n. 14385; Cass. 2007 n. 13329)".

Di conseguenza, *"ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l' individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso": "ove tale articolazione logico-giuridica mancasse", all' opposto, "il quesito si risolverebbe in un' astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica": in definitiva, "il quesito ... deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l' enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all' esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata".*

Nel caso, la Regione ricorrente, denunciando *"violazione ... dell' art. 2697 cod. civ."* (e di *"ogni norma e principio in materia di prova"*) in ordine all' affer-



mazione del giudice a quo secondo cui la "prova" relativa all' "uso effettivo a fini potabili" della concessione da parte della spa ACEA "spettava" ai "resistenti", non enuncia il "diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera [di questa] Corte ... possa condurre ad una decisione di segno diverso": affermando che la "prova" del fatto detto grava sui "resistenti", invero, il giudice ha applicato proprio la regola fissata dalla norma (art. 2697 cod. civ.) di cui si denuncia la "violazione" atteso che per la stessa "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" mentre "chi eccepisce l' inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda" .

In tale contesto, peraltro, essendo ovvio che, per la norma, l' onere probatorio incombe sulla parte che "eccepisce l' inefficacia", totale o parziale, dei "fatti" dedotti (nel caso) dalla spa ACEA a "fondamento" del suo diritto, l' ente regionale avrebbe dovuto (art. 366 c.p.c.) enunciare i motivi per i quali il fatto dell' "uso effettivo a fini potabili" della concessione da parte della stessa spa ACEA (fatto, peraltro dedotto da essa Regione nonché dai Ministeri e dalla Cassa), dovrebbe essere considerato **costitutivo** della domanda risarcitoria della società (nonostante questa abbia fondato tale domanda sul diverso fatto dato dalla affermata derivazione abusiva di acqua dallo stesso fiume da parte degli enti pubblici con



venuti) e non già (avendo il giudice a quo chiaramente spiegato che *"tale concessione ..., se fosse stata utilizzata, avrebbe evidentemente diminuito la quantità sottratta all' uso industriale"* e, quindi, ridotto l' entità del danno risarcibile effettivamente prodotto dalla abusiva derivazione operata, in successione anche cronologica, dagli enti pubblici) fatto **modificativo** di quella domanda.

Per vero, l' ente territoriale, propriamente, non protesta la violazione della norma detta perché non contesta che la prova di quel fatto costituisca un onere dei *"resistenti"* (quindi anche suo): esso, infatti, chiede espressamente di fissare il (preteso) principio di diritto *"in virtù delle produzioni documentali in atti"*, quindi in forza di elementi fattuali (peraltro del tutto ignoti perché degli stessi non si riporta, in violazione dell' art. 366 c.p.c., nessun elemento né identificativo né, soprattutto, contenutistico), la cui valutazione involge un giudizio di fatto, in ordine al quale (siccome integrante un *"caso previsto dall' art. 360, primo comma, n. 5"*) l' art. 366 bis c.p.c. prescrive, pena l' inammissibilità, *"la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"*, *"indicazione"* e *"ragioni"* che, nel caso, non sono state formulate.



C.3. Anche il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza definitiva - sintetizzato dalla Regione nella domanda (formulata quale «quesito di diritto»): *“può ritenersi correttamente e compiutamente motivata una sentenza che non tenga affatto conto delle osservazioni del C.T.P. alle risultanze cui è pervenuto il CTU, recependo ... acriticamente queste ultime senza neppure dare riscontro delle argomentazioni che abbiano indotto il giudicante a superare i suddetti rilievi di parte ?”* -, giusta il principio richiamato innanzi esaminando il primo motivo di censura avverso la medesima decisione, è **inammissibile** ex art. 366 bis c.p.c.

La “correttezza” e/o la “compiutezza” della motivazione (anche implicitamente negativa) della sentenza impugnata sulla rilevanza delle “osservazioni del C.T.P.”, come prospettata, infatti, non investe una questione di interpretazione di una norma di legge (ovverosia un vizio sussumibile nella fattispecie prevista dal n. 3 dell’ art. 360 c.p.c., la cui denuncia, per l’ art. 366 bis stesso codice, deve concludersi con la formulazione di uno specifico “quesito di diritto”) ma riflette unicamente la valutazione (o l’ omessa valutazione) delle deduzioni difensive (quand’ anche a contenuto tecnico, come le “osservazioni” del consulente tecnico di parte), quindi un giudizio tipicamente di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, il cui afferente *iter logico*, quando investe un fatto decisivo, può costituire og-



getto di ricorso per cassazione solo per il motivo ("omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione") previsto dall' art. 360 n. 5 c.p.c., cioè in base a motivo per il quale il cit. art. 366 bis impone, invece, non la formulazione di un "quesito di diritto" ma della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione": "la consulenza tecnica", come noto (Cass., II: 16 marzo 2004 n. 5344; 21 luglio 2003 n. 11332), "pur avendo di regola la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati nel processo, può legittimamente costituire **fonte oggettiva di prova** qualora sia stata disposta non soltanto per valutare i fatti stessi, ma anche per accertare quelli rilevabili soltanto con l' ausilio di un perito".

Il mero raffronto tra tale precetto legislativo e la domanda proposta dalla Regione evidenzia la mancata "indicazione" in quest' ultima di qualsivoglia "fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria".

La doglianza, peraltro, è **inammissibile** anche per violazione dell' art. 366 c.p.c. in quanto:

(1) non spiega la rilevanza delle deduzioni del consulente tecnico di parte (CTP) in riferimento a valutazioni ed a rilevamenti del CTU concernenti (a) i "volumi di acqua contabilizzati dal 1992 al 2002" e (b) le "portate misurate al partitore di Casoli" per gli anni 2003-2005, tenuto conto che detti anni sono **estranei** al-



la decisione impugnata perché **successivi** a quelli (sino al 31 dicembre 1991) considerati nella condanna;

(2) non espone il modo in cui il CTU ha determinato la percentuale delle perdite né il contenuto delle critiche di parte a tale modo.

Sul punto è sufficiente ricordare,

(1) (Cass., III, 6 settembre 2007 n. 18688) che:

- *«qualora aderisca al parere del c.t.u. il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione ed è sufficiente che richiami il parere, salvo che ad esso non siano mosse **precise censure**; nel qual caso deve farsene carico, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione (ex plurimis Cass. 20.5.2005, n. 10668)»;*

- *«la parte che in sede di legittimità lamenta che il Giudice non ha esaminato le censure mosse al parere del c.t.u. ha l'onere di **indicare in modo specifico** le censure, riportandole integralmente, per consentire la valutazione della loro decisività (ex plurimis Cass. 28.3.2006, n. 7078; Cass. 26.7.2002, n. 11047)»;*

(2) (Cass., II, 13 giugno 2007 n. 13845) che:

- *«la consulenza tecnica di parte ... costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso (Cass. 14.11.2002 n. 16030; Cass. 6753/2003; 2707/2004; 7078/2006)».*

Nel caso la ricorrente Regione, sottraendosi in toto all'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), non ha riportato né i brani della consulenza tecnica d'ufficio con-



testati né le critiche ad essa mosse dal suo consulente e, quindi, in definitiva, non ha comunque messo in grado questo giudice di legittimità di apprezzare, quand' anche in via meramente prognostica, il fondamento della doglianza e, di conseguenza, l' eventualità, in sede di rinvio, di una pronuncia di merito più favorevole ad essa Regione.

C.4. Il terzo ed ultimo motivo di ricorso avverso la sentenza definitiva - con il quale l' ente ricorrente chiede di stabilire se *"in virtù di quanto statuito nella sentenza non definitiva n. 151/02, deve ritenersi corretta o meno la individuazione del periodo di gestione dell' acquedotto da parte della Regione ... (24/05/1983-31/12/1991) operata nella perizia d' ufficio datata 3 ottobre 2005"* - è **inammissibile** ex art. 360 c.p.c. perché (Cass., III, 6 settembre 2007 n. 18688, cit.) *"in nessun caso con il ricorso per cassazione la parte può muovere censure dirette alla c.t.u."* .

Nella specie, invero, la sentenza impugnata, affermando che *"il Ministero ... è responsabile dal primo gennaio 1974 e fino alla data del 24 maggio 1984 ... mentre da tale data"* (quindi dal *"24 maggio 1984"*) *"è responsabile la Regione"*, riporta i termini cronologici del risarcimento esattamente come preteso dall' ente ricorrente per cui la pronuncia stessa si rivela corretta.

Il motivo di ricorso, comunque ed infine, non riporta (art. 366 c.p.c.) il conferente dato testuale del-



la relazione di CTU per cui non è possibile riscontrare l' esistenza del fatto né, soprattutto, le ragioni (non potendosi astrattamente escludere anche l' ipotesi di un mero errore materiale del CTU) dell' indicazione contestata.

§ 4. Primo ricorso dei Ministeri.

Il primo ricorso dei Ministeri e della Cassa investe, con tre motivi, solo la sentenza definitiva.

A. Le amministrazioni - assumendo avere "il TSAP ... dato per scontato ed accertato" (1) che "la soc. ACEA fosse titolare di una concessione precaria di utilizzo di acqua potabile di 500 l/s, unitamente alla concessione di derivazione di 4.200 l/s ... per uso industriale" e (2) che "dal ridotto utilizzo di dette concessioni a causa dell' indebita derivazione ad uso potabile da parte della CASMEZ sarebbe derivato il danno dedotto in giudizio" - denunciano, innanzi tutto, "violazione ... dell' art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di onere della prova" adducendo che "l' onere della prova spettava all' ACEA che aveva formulato la domanda di risarcimento ed alla quale incombeva l' onere di dare prova di tutti i presupposti della domanda".

A conclusione di tale doglianza, quindi, i Ministeri e la Cassa formulano (ex art. 366 bis c.p.c.) il seguente



QUESITO DI DIRITTO

*"ai sensi dell' art. 2697 c.c. e dei principi generali ... ,
incombe all' ACEA l' onere di dimostrare l' esistenza della concessione
di derivazione ad uso potabile di 500 l/s di acqua e, in mancanza,
non spetta alla stessa il risarcimento relativo alla sua ipotizzata contrazione"* .

B. Nel secondo motivo le medesime amministrazioni -
premessi avere "il Tribunale Superiore delle Acque Pub-
bliche ... liquidato le somme dovute all' ACEA attualiz-
zandole con la rivalutazione monetaria e aumentandole
degli interessi legali, senza alcuna esposizione delle
ragioni [e] dei criteri adottati" - denunciano "viola-
zione degli artt. **1223, 1224, 1282 e 1283** c.c. e dei
criteri di determinazione del danno risarcibile nelle
obbligazioni pecuniarie", in specie del "divieto di cu-
mulo di interessi e rivalutazione", ed affermano costi-
tuire «ormai principio di "diritto vivente" che gli in-
teressi legali non possono cumularsi sic et simpliciter
con la rivalutazione della somma dovuta secondo gli in-
dici di svalutazione ma tale calcolo va effettuato "se-
condo i criteri fissati da Cass., sezione un. n. 1712 del 1995 secondo cui gli inte-
ressi - ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale - vanno
calcolati alla data del fatto non già sulla somma rivalutata bensì con riferimento ai
singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto - si
incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest' ultimo caso risul-
tando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull' im-



porto costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio" (... Cass., III, 23 febbraio 2005 n. 3747 e tutte le altre seguite a Cass., un., 17 febbraio 1995 n. 1712)».

Secondo le amministrazioni ricorrenti, invero, il TSAP, «contravvenendo a questi principi», «ha applicato cumulativamente interessi e rivalutazione finendo per raddoppiare la somma dovuta ... all' ACEA» mentre, «se avesse correttamente operato», «avrebbe dovuto liquidare gli interessi sulle frazioni della somma dovuta via via rivalutate, cioè sul capitale originario rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT».

Il Ministero e la Cassa, quindi, concludono chiedendo a questa Corte di «rispondere in termini congruenti al seguente»

QUESITO DI DIRITTO

*“nella liquidazione del danno da
obbligazione pecuniaria di cui è causa
gli interessi vanno calcolati frazionatamente
sul capitale originario rivalutato anno per anno,
piuttosto che sull' intera somma rivalutata globalmente” .*

C. Con la terza (ed ultima) censura le amministrazioni ricorrenti denunciano “omessa motivazione su punti decisivi della controversia (in relazione all' art. 360



... n. 5 c.p.c.)" per «totale mancanza di motivazione o, comunque, per motivazione meramente apparente, sotto tre profili»:

- primo profilo, "sulla distribuzione dell' onere della prova circa la esistenza ed incidenza della concessione di acqua potabile" («evidenziato nel primo motivo di ricorso»): "il tribunale" (a) "non spiega perché ... si debba derogare dai canoni generali sull' onere della prova ed addossare alle amministrazioni convenute il carico della prova su quella concessione, anziché al creditore che reclama i danni", (b) "non ha considerato ... che le derivazioni concesse ... sono due e riguardano corsi d' acqua con portata diversa" ("questo profilo non è stato considerato ... perché non oggetto delle conclusioni del CTU");

- secondo profilo, "collegato al primo motivo di ricorso" sull' "acritica assunzione a base della decisione di tutte le conclusioni del CTU": "null' altro il Tribunale adduce a sostegno della correttezza delle scelte operate dal CTU e che erano state ... contestate dai CT di parte, in particolare quanto alla percentuale dei "coefficienti di perdita di acqua", che, assunti dal CTU nelle percentuali altissime del 15%-11%, erano stati individuati nelle perizie di parte nella più ragionevole e realistica percentuale del 3% in considerazione del tipo



delle condotte di adduzione della sorgente ai serbatoi comunali rispetto a quelle delle reti di distribuzione, che possono perdere fino al 50% dell' acqua ricevuta dai serbatoi comunali" ("... assenza di motivazione sul punto dell' accettazione dei criteri di calcolo seguiti dal CTU e contestati dai CT di parte");

- terzo profilo, "carezza assoluta di motivazione" sul "punto" ("oggetto del secondo motivo del ... ricorso incidentale") concernente la "duplicazione del danno da ritardo, conseguente all' applicazione degli interessi sulla somma rivalutata anziché sulla frazione della stessa": "a giustificare questa scelta non viene spese una sola parola".

D. Il ricorso dei Ministeri e della Cassa è **privo** di fondamento in tutte le sue tre censure.

D.1. Il primo motivo è **inammissibile** perché, come proposto ("ai sensi dell' art. 2697 c.c. ... incombe all' ACEA l' onere di dimostrare l' **esistenza** della concessione di derivazione ad uso potabile di 500 l/s di acqua e, in mancanza, non spetta alla stessa il risarcimento relativo alla sua ipotizzata contrazione"), si rivela del tutto estraneo al thema decidendi, quale individuato (precipuamente e senza specifica contestazione) nelle sentenze impugnate, nonché nella decisione emessa da queste sezioni unite inter partes e nelle stesse deduzioni di tutte le parti.



Le amministrazioni pubbliche, invero, sulla premessa fattuale secondo la quale "il TSAP ha dato per scontato ed accertato ... che la soc. ACEA fosse titolare di una concessione precaria di utilizzo di acqua potabile di 500 l/s, unitamente alla concessione di derivazione di 4.200 l/s ... per uso industriale", adducono (testualmente) che "dal ridotto utilizzo di dette concessioni a causa dell' indebita derivazione ad uso potabile da parte della CASMEZ sarebbe derivato il danno dedotto in giudizio" : secondo le ricorrenti, quindi, il "danno dedotto in giudizio" dalla spa ACEA **deriverebbe** (nesso eziologico) "dal ridotto utilizzo di dette concessioni a causa dell' indebita derivazione ad uso potabile da parte della CASMEZ".

La pretesa provenienza del danno di cui la società ha chiesto il risarcimento dal "ridotto utilizzo" di entrambe "dette" concessioni (ovverosia dal "ridotto utilizzo" sia della "concessione precaria ... di acqua potabile" che della "concessione di derivazione ... per uso industriale") - asserzione confermata dal punto del formulato quesito di diritto in cui si deduce che "in mancanza" della prova in questione "non spetta alla stessa il risarcimento relativo alla sua ipotizzata contrazione", ovverosia alla "contrazione" dell' utilizzo dell' acqua fluviale per uso potabile - è errata perché:



- nelle sentenze n. 493 del 1999 di queste sezioni unite e n. 151 del 2002 del TSAP (*inter partes*), si parla solo della concessione di «*derivazione delle acque del fiume ... per la produzione di energia elettrica*», nella sentenza n. 51 del 2006 lo stesso TSAP identifica l' oggetto della domanda nella diminuzione, lamentata dalla spa ACEA, della «*capacità di derivare e, dunque, di produrre energia elettrica*»;

- nel proprio ricorso anche le amministrazioni ricorrenti deducono avere la spa ACEA fondato la sua azione (solo) sulla qualità di «*concessionaria di derivazione delle acque del fiume ... per la produzione di energia elettrica*».

La spa ACEA, quindi, diversamente da quanto sostenuto dai Ministeri e dalla Cassa nel motivo di ricorso, **non** ha mai posto a fondamento della sua domanda risarcitoria la eventuale contrazione della derivazione di acqua per uso potabile.

Dal~~la~~ questa precisazione discende una importante, ovvia conseguenza sulla soluzione del problema posto con il quesito di diritto atteso che - come ricordato innanzi, nello scrutinio dell' analoga doglianza avanzata dalla Regione - l' art. 2697 cod. civ. distribuisce l' onere della prova tra le parti a seconda che trattasi di «*fatti che ... costituiscono il fondamento*» del diritto fatto valere in



giudizio oppure di eccezione riguardante "l' inefficacia di tali fatti" ovvero la modificazione o l' estinzione di quel diritto.

Nel caso, la spa ACEA, non avendo posto a fondamento della sua domanda anche la violazione della "concessione precaria di utilizzo di acqua potabile", non aveva affatto l' onere di provare (non già la sola sussistenza, come sostenuto dai Ministeri e dalla Cassa ma) l' effettivo utilizzo di questa concessione perché la prova di tal fatto grava sulle parti (Regione, Ministeri e Cassa) che la hanno dedotto in causa, evidentemente *sub specie* di eccezione (attesa la idoneità dello stesso a ridurre la quantità di acqua sottratta da essi enti convenuti alla quantità concessa per "la produzione di energia elettrica"), al fine di paralizzare o comunque di ridurre il *quantum* dell' avversa pretesa risarcitoria, fondata sulla ridotta derivazione di acqua per produrre energia elettrica: come esattamente osservato dal TSAP, infatti, la prova dell' effettiva utilizzazione dell' acqua ad uso potabile da parte della spa ACEA "avrebbe evidentemente **diminuito** la quantità di acqua sottratta all' uso industriale" della stessa ACEA.

D.2. Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale nel formulato quesito di diritto si chiede, peraltro senza nessuna specifica correlazione con la concreta



fattispecie, di affermare che *"nella liquidazione del danno da obbligazione pecuniaria di cui è causa gli interessi vanno calcolati frazionatamente sul capitale originario rivalutato anno per anno, piuttosto che sull'intera somma rivalutata globalmente"* - è **inammissibile**, in via principale perché la presente *"causa"*, diversamente da quanto presupposto dalle amministrazioni ricorrenti, non ha affatto ad oggetto la *"liquidazione del danno da obbligazione pecuniaria"* (quindi il pagamento di un debito di valuta) ma, propriamente, la liquidazione di un danno da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.), ovvero sia un debito che, in quanto diretto a reintegrare la diminuzione patrimoniale conseguente alla ridotta produzione di energia elettrica, deve qualificarsi di valore: di conseguenza i principi affermati da questa Corte - Cass.: II, 13 febbraio 2006 n. 3073 (*"risarcimento dei danni ... subito per ... inadempimento"* di un *"contratto d'opera"*, costituente *"debito di valuta, soggetto, quindi, al principio nominalistico"*); lav., 30 luglio 2001 n. 10363 (*"dichiaratoria del diritto agli sgravi"* con *"pagamento in restituzione del[l'] ... importo non dovuto, oltre al risarcimento del danno"*, ovvero sia *"ripetizione dell'indebito da restituire, ai sensi degli artt. 2033 e 1224 cod. civ."*); III 24 settembre 2002 n. 13906 (*"risarcimento, ex art. 1224 cc., del maggior danno loro derivato dal ritardo nel pagamento della somma liquidata dalla Corte di Appello ... per illegittima occupazione di terreni edificatori"*) -, invocati dalle stesse amministrazioni, si rivelano privi di conferenza al caso perché afferenti alle modalità di liqui-



dazione del danno da inadempimento di una obbligazione (originariamente) di natura "pecuniaria", quindi a questione del tutto **diversa** da quella controversa tra le parti.

Sulle modalità di liquidazione del danno propriamente extracontrattuale, poi, va ribadito il principio, riaffermato da queste sezioni unite (Cass., un., 5 aprile 2007 n. 8521, che richiama "Cass. 21 giugno 2004 n. 11489"), per il quale *"il riconoscimento di interessi costituisce, in caso di liquidazione del danno effettuata per equivalente, con riferimento, cioè al **valore** del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta sino alla data della decisione definitiva, una **mera modalità liquidatoria**, cui è consentito al giudice di far ricorso, col solo limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme **integralmente** rivalutate dalla data dell'illecito (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712 e pacifica giurisprudenza successiva)"* [di tal che "non è proibito al detto giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale, ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (Cass. 5 agosto 2002, n. 11712)"], con la conseguenza che "l'attribuzione degli inte-



ressi costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria tendente, appunto, al fine reintegratorio" perché nella liquidazione del "danno da ritardato pagamento del debito di **valore**" gli interessi "non costituiscono (come nelle obbligazioni pecuniarie) un autonomo diritto del creditore" ma "svolgono una funzione compensativa (cfr. l' art. 1499 c.c. come espressione di un principio generale d' equità: Cass. 6 febbraio 1998, n. 1287), tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual' era all' epoca del prodursi del danno".

Nella sentenza definitiva il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come riportato, ha affermato:

(1) "tali somme sono state attualizzate in considerazione della svalutazione monetaria ed aumentate degli interessi legali a decorrere dall' inizio del relativo periodo di competenza";

(2) "esse vanno, quindi, ancora aumentate degli interessi legali e della rivalutazione dalla data di deposito della consulenza fino alla data dell' effettivo pagamento".

In tale contesto, tenuto conto dei principi innanzi richiamati, le amministrazioni ricorrenti, onde consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dell' errore di diritto denunciato con il motivo di gravame, avrebbero dovuto (art. 366 c.p.c.) comunque esporre i concreti elementi fattuali dai quali dedurre che il TSAP, diversamente da quanto affermato con le osservazioni riportate (in particolare con l' affermato aumento delle somme rivalutate mediante il calcolo degli "interessi legali a decorrere dall' inizio del relativo periodo di competenza"), ha, in-



vece, calcolato (come sostenuto) "gli interessi sulle somme **integralmente** rivalutate dalla data dell' illecito" e non "frazionatamente sul capitale originario rivalutato anno per anno".

Il motivo di ricorso, peraltro, tenuto conto del fatto che il giudice a quo, nel determinare la sua condanna, indica due operazioni ("tali somme sono state attualizzate in considerazione della svalutazione monetaria ed aumentate degli interessi legali a decorrere dall' inizio del relativo periodo di competenza"; "esse vanno, quindi, ancora aumentate degli interessi legali e della rivalutazione dalla data di deposito della consulenza fino alla data dell' effettivo pagamento"), nella sua indifferenziata ed omnicomprensiva formulazione, non consente di stabilire il periodo (anteriore o posteriore al passaggio in cosa giudicata della sentenza) di riferimento del calcolo del danno che si è inteso impugnare: sul punto è sufficiente ricordare (Cass., III, 25 novembre 2005 n. 24896) che "il passaggio in giudicato della sentenza con la quale viene disposto il risarcimento del danno extracontrattuale trasforma l' originario debito di valore in debito di valuta, cosicché la rivalutazione non può essere disposta, con tale sentenza, sino al saldo, valendo per l' eventuale ritardo nella esecuzione del giudicato il ricorso ai criteri previsti dalla legge per il debito di valuta".

D.3. Il terzo (ed ultimo) motivo - «omessa motivazione su punti decisivi della controversia», specificamente denunziata «in relazione all' art. 360, comma 1,



n. 5, c.p.c.» - è **inammissibile** ai sensi dell' art. 366 bis c.p.c. perché nessuno dei tre profili di doglianza dedotti con lo stesso si conclude (come richiesto da detta norma proprio "*nel caso previsto dall' articolo 360, primo comma, n. 5*") dalla "*chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria*" o della specificazione delle "*ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende idonea a giustificare la decisione*".

Il motivo di ricorso dei Ministeri e della Cassa, infatti, manca materialmente di quell' insostituibile (Cass., un., 1° ottobre 2007 n. 20603) "*momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40)*".

§ 5. Ricorso della spa ACEA.

Con l' unico motivo del suo ricorso la società contesta la "*limitazione temporale della responsabilità del Ministero, dal 1974 al 1984*" e sostiene che questo punto della sentenza definitiva sia affetto da "*violazione ... degli artt. 277 e 279 c.p.c.*", da "*contraddittorietà rispetto alla sentenza non definitiva*" nonché da "*violazione dei principi in tema di giudicato interno*" adducendo:

- "*non è dato ... comprendere il richiamo a quella data del primo gennaio 1974*" ("*posteriore*" rispetto alla



data di inizio della captazione), "perché di essa, né nella sentenza delle sez. un. del 1999 né nella sentenza non definitiva del 2002, vi è traccia (se non, per altro e per veniale errore, nella parte narrativa), né mai avrebbe potuto esservi traccia";

- "la sentenza non definitiva ... vincolava il collegio a quantificare i danni ... "a decorrere dal momento di inizio della derivazione illegittima"", cioè "... sin dall' emanazione dei decreti interministeriali di concessione (n. 3292/-1958 sostituito dal d.i. n. 1049/1961)".

A conclusione la spa ACEA:

(1) formula questo «quesito di diritto»:

- "è tenuto il giudice del merito nell' emanare la sentenza definitiva (di liquidazione dei danni) ad attenersi alla sentenza non definitiva di accertamento dell' an, in particolare riguardo alla decorrenza temporale della condotta dannosa?";

- "nella specie, la sentenza definitiva ... n. 151/2006 ha violato la sentenza n. 51/2002 ... nell' individuare ... il momento a partire dal quale il Ministero è chiamato a rispondere quale responsabile dell' illecito ... ?";

(2) chiede di "statuire nel merito" e di condannare "il Ministero all' erogazione del complessivo importo di €. 22.005.015,00 ... accertato dal CTU ..., oltre interessi e rivalutazione dal 3 ottobre 2005 al saldo".

Il ricorso della spa ACEA - motivato, giusta quanto riportato, soltanto su pretesa «violazione» (a) «degli



artt. 277 e 279 c.p.c.» (per asserita "contraddittorietà rispetto alla sentenza non definitiva") e (b) "dei principi in tema di giudicato interno", quindi (art. 360, n. 3, c.p.c.) unicamente su "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" - deve essere **respinto** perché lo stesso si sostanzia, non già sull' accertamento (*quaestio iuris*) del rispetto del principio (che, nel caso, la pronuncia definitiva, in diritto, non contrasta neppure per implicito) dell' immodificabilità di quanto statuito nella sentenza non definitiva da parte del giudice della decisione definitiva - sul principio cfr.: Cass., III, 16 febbraio 2001 n. 2332, per la quale "le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso"; nonché Cass.: lav., 4 febbraio 2005 n. 2237; lav., 18 maggio 1999 n. 4821; II, 17 luglio 1979 n. 4188; lav., 19 gennaio 1981 n. 451) - ma propone (senza, peraltro, indicare i necessari elementi fattuali di conforto) una questione di mero fatto: il quesito sottoposto a questa Corte (dire, come vuole la ricorrente, se "la sentenza definitiva ... n. 151/2006 ha violato la sentenza n. 51/2002 ... nell' individuare ... il momento a partire dal quale il Ministero è chiamato a rispondere quale responsabile dell' illecito"), infatti, **non**



implica assolutamente il controllo e la riaffermazione di detto principio di diritto ma unicamente l' accertamento, da desumere dal confronto tra gli attinenti contenuti, del rispetto, da parte del giudice della sentenza definitiva, di quanto statuito nella pronuncia non definitiva resa *inter partes*.

In tale contesto l' eventuale errore del giudice della sentenza definitiva doveva essere dedotto non quale errore di «*violazione o falsa applicazione di norme di diritto*» ex art. 360 n. 3 c.p.c. ma, propriamente, come vizio interpretativo (art. 360 n. 5 c.p.c.) del concreto contenuto della decisione non definitiva, con la precisa indicazione (voluta dall' art. 366 bis c.p.c.) del punto di contrasto tra le due decisioni.

La doglianza della spa ACEA, pertanto, si rivela **inammissibile** per violazione sia dell' art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. («*esposizione sommaria dei fatti della causa*») che del successivo art. 366 bis stesso codice (sub specie di omessa formale «*chiara indicazione del fatto controverso*») atteso che:

(1) la sentenza non definitiva (come riconosce la stessa società) si è limitata ad affermare la decorrenza dei danni da risarcire «*dal momento di inizio della derivazione illegittima*», senza nessuna specifica individuazione di quel «*momento*»;



(2) il ricorso della società non indica le ragioni per le quali tale "momento", in fatto (ovverosia in base al raffronto tra il contenuto delle due decisioni), dovrebbe risalire "sin" all' "emanazione dei decreti interministeriali di concessione (n. 3292/1958 sostituito dal d.i. n. 1049/1961)".

§ 6. Secondo ricorso dei Ministeri.

Nel controricorso depositato per contrastare il gravame della spa ACEA, i Ministeri e la Cassa impugnano (a) il punto della sentenza non definitiva secondo cui "alcuna prescrizione si è compiuta a favore di alcuna delle odierne resistenti" e (b) la «decorrenza dal primo gennaio 1974», affermata dalla sentenza definitiva, denunziando "violazione ... degli artt. 2947 e 2935 c.c. e dei principi generali in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito e decorrenza del termine".

Secondo i Ministeri e la Cassa, invero, "il principio stabilito dalla Cassazione nella sentenza 493/99 non può essere inteso nel senso che tutti i termini di prescrizione siano sospesi e decorrano soltanto dalla cessazione della permanenza della condotta; ... la permanenza dell' illecito attiene alla continuazione delle conseguenze dannose ed alla prescrittibilità dell' azione inibitoria o risarcitoria ma non può impedire la pre-



scrizione per quei danni che si sono prodotti nel tempo e che conseguono ai distinti episodi di captazione abusiva succedutisi ... (Cass. 16564/02; 14861/00; 1439/97; 11474/93)" per cui, nel caso, essendosi trattato di distinti episodi di captazione, ciascuno soggetto a prescrizione quinquennale, il TSAP avrebbe ("sembra aver ritenuto", dicono) affermato, sia pure erroneamente, una decorrenza posteriore.

L'impugnazione - peraltro inosservante, nella parte in cui investe la sentenza definitiva, del disposto dell' art. 366 bis c.p.c. perché non si conclude né con la formulazione, prescritta da tale norma, di un qualche «quesito di diritto» né con la "chiara indicazione del fatto controverso" - è, comunque, **inammissibile** perché ulteriore rispetto a quella, proposta in precedenza, esaminata supra (§ 4).

In proposito punto è sufficiente richiamare quanto ribadito da queste sezioni unite nella sentenza n. 7930 depositata il 27 marzo 2008, secondo cui "è... principio acquisito che la parte, dalla quale siasi già proposto", come nel caso, "ricorso per cassazione (sia esso principale od incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza di merito, nel rapporto con un determinato avversario, non possa successivamente presentare un nuovo ricorso, nell' ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che quest' ultimo possa suggerire un' estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunzie relative a quel rapporto, atte-



so che l'ordinamento non consente il reiterarsi o frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (secondo il principio della cosiddetta consumazione dell'impugnazione) e che il relativo divieto non trova deroga nelle disposizioni di cui all'art. 334 c.p.c., le quali operano soltanto in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (da ultimo, Cass. 2.2.07 n. 2309, 14.11.06 n. 24219, 27.10.05 n. 20912, 26.9.05 n. 18756, 10.2.05 n. 2704, 24.12.04 n. 23976)".

§ 7. Delle spese processuali.

La reciproca soccombenza impone (ex art. 92, secondo comma, c.p.c.) l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
21 ottobre 2008.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dr. Michele D'ALONZO)

IL PRIMO PRESIDENTE ff.

(dr. Enrico PAPA)

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 4 FEB. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista